UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n° 25 12/12/2018

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA -

ADESIONE ALLA CENTRALE ACQUISTI PER LA GESTIONE ASSOCIA-TA E COORDINATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA' CONNESSI AI SERVIZI E ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI IN MATERIA

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17.00 presso la sede dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano Premeno sita in Comune di Arizzano Corso Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 2[^] convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente	Peso
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X		0,46
LAVECCHIA Letizia (consigliere maggioranza Arizzano)		X	0,46
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X		0,24
DEGIORGI Paola (consigliere maggioranza Premeno)	X		0,24
IEMMA ROBERTO (consigliere minoranza Vignone)		X	0,24
ARCHETTI Giacomo (Sindaco Vignone)	X		0,30
SENA Loredana (consigliere maggioranza Vignone)	X		0,30
VERAZZI Magda (consigliere minoranza Vignone)		X	0,30
TOTALE	5	3	2,54

Assenti giustificati Signori: Lavecchia Letizia, Iemma Roberto, Verazzi Magda

Il peso di 2,54 è così ripartito:

Comune di Arizzano = 0,92, Comune di Premeno = 0,72, Comune di Vignone = 0,90.

Per la validità della seduta consiliare è necessario che siano presenti almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente, in prima convocazione e in seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno tre (3) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,30 (uno virgola trenta) pari al peso di 43,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente;

Il peso attuale è di 1,54

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa MARINO Paola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000 dai responsabili di servizio;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata del parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti previsto dall'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267:

IL PRESIDENTE

Dopo ampio ed esaudente dibattito pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votanti . n°:	5	quote n°:	1,54
Astenutin°:	0	quote n°:	0
Voti favorevoli n°:	5	quote n°:	1,54
Voti contrarin°:	0	quote n°:	0

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, l'Assemblea

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;
- 2. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime ed in forma palese, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, di provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs n. 163 del 2006 stabiliva che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 107/2015 l'obbligo contenuto nella norma sopracitata era entrato in vigore il 1 novembre 2015;

L'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D. Lgs.50/2016 prevede che: "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie

merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice. 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 5. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38. 7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici
- e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.....";

L'art. 216, comma 10 del D. Lgs. 50 del 2016 dispone che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33 - ter del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

CONSIDERATO CHE i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone, avevano aderito alla costituzione della Centrale di Committenza presso l'Unione medesima e dato atto che gli stessi, con deliberazione consiliare, stanno procedendo al recesso dalla predetta centrale di committenza e contestuale adesione alla centrale di committenza del Comune di Verbania:

RITENUTO, pertanto, necessario, anche in considerazione della composizione dell'organico dell'Ente, deliberare l'adesione alla Centrale di Committenza del Comune di Verbania;

VISTO l'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 267/2000 che disciplina la competenza del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- 1) DI ADERIRE alla Centrale di Committenza del Comune di Verbania;
- 2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Verbania e ai Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone e di procedere a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO dott. ssa Paola Marino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO dott. ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 22/01/2019*

IL SEGRETARIO dott. ssa Paola Marino

ESECUTIVITÀ	1			
l sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:				
☐ è divenuta esecutiva ilblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000				
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile a D.Lgs. n° 267/2000;	ai sensi dell'art. 134, comma 4, del			
Arizzano, li 14/12/2018	IL SEGRETARIO dott. ssa Paola Marino			

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO dott. ssa Paola Marino